

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**

**Rep. num.** \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI  
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ  
DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE  
INTERESSATE DA SINISTRI.**

**INDICE:**

Art. 1 – Norme regolatrici .....	4
Art. 2 – Oggetto del contratto .....	5
Art. 3 – Durata del contratto .....	5
Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico dell'affidatario .....	6
Art. 5 – Valore del contratto .....	8
Art. 6 – Organico dell'affidatario .....	8
Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	9
Art. 8 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto .....	10
Art. 9 – Sospensione dei servizi .....	10
Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni.....	10
Art. 11 – Subappalto .....	12
Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 13 – Garanzia definitiva .....	13
Art. 14 – Recesso.....	14
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto .....	15
Art. 16 – Risoluzione.....	15
Art. 17 – Penali.....	18
Art. 18 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare	

	esecuzione.....	19
	Art. 19 – Responsabile del servizio .....	19
	Art. 20 - Codice di comportamento .....	20
	Art. 21 – Controversie e Foro di competenza	20
	Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali.....	21
	Art. 23 – Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi .....	21
	<b><u>Art. 1 – Norme regolatrici</u></b>	
	1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in particolare:	
	- Offerta tecnica dell’aggiudicatario;	
	- Capitolato tecnico;	
	- Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.	
	2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti richiamati da:	
	a) D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi;	
	b) D. Lgs. 18 aprile 2006, n. 50;	
	c) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;	
	d) D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e smi;	
	e) D.Lgs. 6 aprile 2006 n. 152 e smi;	
	e) Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;	
	f) vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;	
	g) codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;	
	h) R.D. n. 2440/1923 “Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato”;	

- i) R.D. n. 827/1924 “Regolamento per la Contabilità dello Stato”;
- l) Regolamento di Contabilità del Comune di San Giovanni Valdarno;
- m) Normativa “antimafia”, compreso il D. L.vo 6/09/2011 n. 159 e s.m.i.;
- n) Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
- o) Normativa sulla “Privacy”;
- p) Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza di dipendenti e collaboratori;
- q) Normativa tecnica specifica.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'affidatario ed accettate dal Comune.

#### **Art. 2 – Oggetto del contratto**

1. Il presente contratto ha per oggetto i presenti servizi, meglio specificati nel capitolato tecnico:

- il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali;

- eventuale bonifica della sede stradale, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada, relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.

#### **Art. 3 – Durata del contratto**

1. Il contratto decorre dal giorno della sua sottoscrizione e avrà durata pari ad anni 3 (tre).

	2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita	
	l'aggiudicazione del nuovo affidamento, l'impresa affidataria del	
	servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità	
	della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo	
	massimo di mesi sei. Il periodo di proroga è computato nel valore	
	complessivo del contratto.	
	<b><u>Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a</u></b>	
	<b><u>carico dell'affidatario</u></b>	
	1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le	
	specifiche contenute nel Capitolato Tecnico.	
	2. L'affidatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun	
	onere per il Comune, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi	
	autorizzati.	
	3. L'affidatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso	
	<del>nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere</del>	
	<del>ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi,</del>	
	presso i luoghi oggetto di svolgimento del servizio.	
	4. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni nor-	
	mative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).	
	5. L'affidatario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico	
	che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.	
	6. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende	
	sollevata da qualsiasi responsabilità.	
	7. L'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del	
	<i>Schema di contratto</i>	6

	presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme	
	e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero	
	essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le	
	condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente	
	contratto e negli altri documenti richiamati.	
	8. L'affidatario non potrà avanzare pretesa di compensi nei confronti	
	dell'Amministrazione, come specificato all'art. 5.	
	9. L'affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il	
	Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle	
	norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	10. L'affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di	
	ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
	11. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e	
	<del>anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del</del>	
	<del>presente contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria</del>	
	<del>collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.</del>	
	12. L'affidatario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli	
	assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e	
	amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10	
	giorni dall'intervenuta modifica.	
	13. Saranno inoltre a carico dell'Impresa eventuali modifiche e/o	
	integrazioni imposte e/o prescritte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai quali è	
	demandato per legge il controllo sulla rispondenza di macchinari, mezzi e	
	procedure di lavorazione alle normative vigenti.	
	<i>Schema di contratto</i>	7

### **Art. 5 – Valore dell'affidamento**

1. Il valore triennale dell'affidamento IVA esclusa, è pari a € ....  
(.....).

2. Il valore è puramente indicativo, ed è stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza comunale.

3. Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dello stesso articolo, il corrispettivo per l'affidatario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento all'affidatario del rischio operativo.

4. L'affidatario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del comma 1 che precede.

5. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi ricompresi nell'art. 2 del Capitolato, dovranno rimanere, comunque, a carico esclusivo dell'affidatario.

### **Art. 6 – Organico dell'affidatario**

1. L'affidatario deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.

2. L'organico del personale deve essere professionalmente e

numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi

tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.

3. L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della aggiudicazione.

#### **Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. Il Comune ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

**Art. 8 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto**

1. L'Amministrazione si riserva, in caso di imprevedibile urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 13 e di copia delle polizze assicurative di cui all'art. 10.

**Art. 9 – Sospensione dei servizi**

1. L'affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'affidatario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

3. In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

**Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni**



1. L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'affidatario stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'affidatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dal presente contratto.

3. A fronte dell'obbligo di cui ai precedente commi, all'affidatario è fatto obbligo di stipulare, a copertura degli eventuali danni di qualsiasi specie a persone o cose causati dalle attività oggetto del presente appalto, apposita polizza assicurativa R.C., comprensiva di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per danni a persone e a cose, con una validità non inferiore alla durata del contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che l'A.C. debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.

4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copra anche le prestazioni previste dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua

scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1.

5. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

6. Qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 3, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. Resta ferma l'intera responsabilità dell'affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma 3.

#### **Art. 11 – Subappalto**

1. L'affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

*Ovvero*

L'affidatario non ha dichiarato di voler subappaltare alcuna prestazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti.

#### **Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto

	previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari.	
	2. L'affidatario, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo	
	della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
	clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	3. L'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata	
	comunicazione al Comune e alla Prefettura.	
	4. L'affidatario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti	
	l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto	
	contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale	
	ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi	
	finanziari.	
	<b><u>Art. 13 – Garanzia definitiva</u></b>	
	1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi	
	contrattuali derivanti dal presente contratto, l'affidatario ha	
	depositato la garanzia definitiva costituita mediante XXXXXXXXXXXX	
	n.	
	XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX emessa da:	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di € XXXXXXXXXXXXXXX	
	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi	
	dell'art. 103 del Codice dei contratti, in favore del Comune.	
	<i>Schema di contratto</i>	13

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

#### **Art. 14 – Recesso**

1. Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al

	l'affidatario con lettera raccomandata a.r.	
	2. Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.	
	3. Qualora l'affidatario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.	
	<b><u>Art. 15 – Divieto di cessione del contratto</u></b>	
	1. E' fatto divieto all'affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 105 c. 1 del Codice dei contratti, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.	
	<b><u>Art. 16 – Risoluzione</u></b>	
	1. Il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:	
	a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;	
	b) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); sospensione	
	<i>Schema di contratto</i>	15

	dei servizi (art. 9); responsabilità per infortuni e danni (art. 10); subappalto	
	(art. 11); cauzione (art. 13); divieto di cessione del contratto (art. 15).	
	c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.	
	mancato rispetto, da parte dei dipendenti dell'affidatario	
	d) , del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune.	
	e) il venire meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del	
	contratto, in capo all'affidatario	
	dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;	
	f) il venir meno, per qualsiasi motivo, durante il periodo di validità del	
	contratto, in capo all'affidatario, dei requisiti di idoneità professionale	
	previsti dall'art. 12 del Bando di gara ovvero:	
	- iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente;	
	- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie: categoria	
	9 "bonifica siti contaminati" come previsto dall'art. 8 del D.M.	
	dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28 aprile	
	1998; categoria "Trasporto di rifiuti in conto proprio" ai sensi dell'art. 212	
	comma 8 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;	
	- iscrizione come "intermediario nella gestione dei rifiuti", nel rispetto	
	dell'impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti	
	(SISTR), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell'Ambiente.	
	g) il mancato rispetto del termine per gli interventi superiori ai 30 minuti	
	rispetto a quelli previsti nel contratto, che sarà stipulato con	
	l'affidatario, per un numero di casi superiore a otto (l'infrazione verificatasi	
	nei primi quattro casi comporterà l'applicazione delle penali	
	previste nel successivo articolo 17);	
	<i>Schema di contratto</i>	16

	h)il mancato intervento, anche per una sola volta, da parte dell'affidatario entro sei ore dalla chiamata (ferme restando le penali disciplinate dal successivo articolo 17).	
	Nel caso in cui l'affidatario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Amministrazione Comunale mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio.	
	Nel suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara all'affidatario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni.	
	2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno.	
	3. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore, (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.	
	4. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.	
	5. In base all'art. 110 del Codice dei contratti, il Comune si riserva la facoltà	
	<i>Schema di contratto</i>	17

	di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,	
	risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto	
	per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.	
	7. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte	
	dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.	
	8. In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei contratti il	
	Comune risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità ivi	
	previste.	
	<b><u>Art. 17 – Penali</u></b>	
	1. In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, il Comune	
	procederà all'immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate,	
	mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, assegnando	
	all'affidatario un termine perentorio di cinque giorni, per adempiere e	
	conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni.	
	2. Nel caso in cui l'affidatario non controdeduca nel termine assegnato	
	oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, il	
	Comune applicherà la penale che sarà commisurata in rapporto alla gravità	
	dell'inadempienza rilevata.	
	3. L'applicazione delle penali avverrà secondo i seguenti criteri:	
	a) ritardo sui tempi di intervento superiori ai 30 minuti rispetto a quelli	
	previsti, salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico	
	dell'affidatario.	
	L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:	
	- alla prima infrazione, contestazione formale;	
	- alla seconda infrazione applicazione di una penale pari ad € 500,00;	
	<i>Schema di contratto</i>	18



	- alla terza infrazione applicazione di una penale pari ad € 1.000,00;	
	- alla quarta infrazione e successive applicazione di una penale pari ad € 2.000,00.	
	4. L'applicazione della penale non esonera l'affidatario dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del capitolato.	
	5. L'applicazione della penale non solleva l'affidatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.	
	6. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo.	
	7. In tal caso l'affidatario sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta scritta inviata dalla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	<b><u>Art. 18 – Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione</u></b>	
	1. Il Comune ha nominato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.	
	2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto attenderà ai compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, compresa l'emissione del certificato di regolare esecuzione, ex art. 102 c. 2 del Codice dei contratti.	
	<b><u>Art. 19 – Responsabile del servizio</u></b>	
	1. L'affidatario ha indicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quale responsabile che	
	<i>Schema di contratto</i>	19

interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'affidatario

medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

2. Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 20 - Codice di comportamento**

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013),

#### **Art. 21 – Controversie e Foro di competenza**

1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

2. Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione della prestazione, questa non darà mai diritto al Contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione della prestazione stesso.

3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e Contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

4. Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Arezzo

**Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il presente contratto è stipulato mediante atto privato anche in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del Codice dei contratti.

2. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX della

Società XXXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di

*Schema di contratto*

